

AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE PRIMA BIS

R.G. 9048/2025

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per il Sig. [REDACTED]), [REDACTED]

[REDACTED],
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta mandato in atti dell'1 agosto 2025 in calce al ricorso introduttivo del 5 agosto 2025 nonché in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesca Cazorzi (c.f. [REDACTED]; *pec* francesca.cazorzi@avvocatipordenone.it; *fax* n. 0434.28486) con studio in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 6, e Sergio Antoniazzi (c.f. [REDACTED]; *pec* sergio.antoniazzi@avvocatipordenone.it; *fax* n. 0434.28486) con studio in Pordenone, Via Giuseppe Mazzini, n. 6, entrambi del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata *francesca.cazorzi@avvocatipordenone.it* e *sergio.antoniazzi@avvocatipordenone.it* e, in subordine, fisico presso lo studio della prima in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 6;

ricorrente

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA (c.f. 80234710582; *pec* udc@postacert.difesa.it), in persona del Ministro e/o legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Palazzo Baracchini, Via XX Settembre, n. 8, rappresentato e difeso nel rubricato giudizio nonché *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; *pec* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e roma@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in 00198 – Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

il MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (c.f. 97160960585; *pec* persomil@postacert.difesa.it) in persona del

legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; *pec* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in 00198 – Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

il MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE – CENTRO DI SELEZIONE DI ROMA (c.f. 80234710582; *pec* cesel_roma@postacert.difesa.it) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via dei Bersaglieri, n. 10, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; *pec* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in 00198 – Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

il MINISTERO DELLA DIFESA – CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO (c.f. 80234710582; *pec* centro_selezione@postacert.difesa.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Foligno (PG), Via Mezzetti, n. 2, rappresentato e difeso nel rubricato giudizio nonché *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; *pec* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e roma@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in 00198 – Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12;

p.a. resistenti

e nei confronti

del Sig. [REDACTED];
[REDACTED];

eventuale controinteressato

quanto al ricorso introduttivo:

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
e concessione di altra idonea misura cautelare

- del provvedimento della Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di esclusione dal reclutamento, notificato il 27 giugno 2025 (all. 1);
 - del provvedimento del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito – SM Ufficio Reclutamento e Concorsi di diniego dell'istanza di riesame del giudizio d'idoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2025 – 2° blocco del 30 luglio 2025 (all. 2);
 - di ciascun altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto, che confermi il giudizio di inidoneità del candidato ricorrente e la sua conseguente esclusione dal concorso VFI 2025;
- quanto al presente ricorso per motivi aggiunti:

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

e concessione di altra idonea misura cautelare

- dell'“ELENCO CONVOCATI AI RAV PER L'INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025” (doc. 12), pubblicato il 13 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, provvedimento per l'effetto confermando l'escusione del ricorrente;
- del non posseduto verbale n. 3 del 6 agosto 2025 con il quale la Commissione valutatrice “*ha redatto le graduatorie finali di merito relative al 2° blocco 2025, consegnate –con foglio n. M_D AFGB486 REG2025 0032731 del 6 agosto 2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito– alla DGPM, che ne ha, successivamente, verificato la legittimità*” (cfr. doc. 13, pag. 2);
- del decreto M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025 (doc. 13), pubblicato per estratto il 18 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, nella parte in cui approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, approva la graduatoria degli idonei non vincitori, nonché approva la graduatoria di merito

per l'incorporamento nel settore "Forze Speciali", confermando implicitamente l'esclusione del ricorrente;

– per quanto occorrer possa, dell'atto "INTEGRAZIONE CONVOCATI AI RAV PER L'INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025" (doc. 14), pubblicato il 29 agosto 2025 nella sezione "DOCUMENTI" della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, nella parte in cui conferma implicitamente l'esclusione del ricorrente;

– per quanto occorrer possa, dell'atto "Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Convocazione del 08 settembre 2025" (doc. 15), pubblicato il 4 settembre 2025 nella sezione "DOCUMENTI" della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, nella parte in cui conferma implicitamente l'esclusione del ricorrente;

– per quanto occorrer possa, dell'atto "Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Integrazione chiamata. Convocazione del 16 settembre 2025" (doc. 16), pubblicato il 12 settembre 2025 nella sezione "DOCUMENTI" della pagina web <https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx>, nella parte in cui conferma implicitamente l'esclusione del ricorrente;

– di qualsiasi altro atto, verbale, elenco, graduatoria (anche parziale redatta dalla Commissione valutatrice o altro organo dell'amministrazione resistente) o provvedimento contenente l'elenco dei candidati superanti la visita sanitaria e successive prove e confermate per l'effetto l'esclusione del ricorrente, ancorché non conosciuto.

*** **

BREVISSIMA PREMessa

Il presente ricorso per motivi aggiunti è promosso nei confronti dei sopra elencati atti adottati dall'amministrazione resistente successivamente all'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva VFI 2025, per evitare la dichiarazione d'improcedibilità del ricorso introduttivo.

*** **

È bene muovere da una sintetica ricostruzione delle circostanze di

FATTO

1.1 Il Sig. ██████████ ha partecipato al bando del Ministero della Difesa per il reclutamento nell'Esercito di 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale nell'anno 2025, esprimendo nella domanda di partecipazione la preferenza per il comparto "Forze Speciali": dopo aver brillantemente superato le prove di efficienza fisica, il ricorrente veniva escluso all'esito della visita sanitaria per la ritenuta presenza di un tatuaggio superante la linea blistoidea del polso sinistro, considerato incompatibile con il bando di selezione.

1.2 Il provvedimento di esclusione dal reclutamento assunto dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali (doc. 1), nonché il rigetto dell'avanzata istanza di riesame del giudizio di inidoneità (doc. 2), venivano avversati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo altresì la sospensione della loro efficacia nonché la disposizione di una verifica, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

I MOTIVO: violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 11 e 20, del bando di selezione (all. 3), nonché degli artt. 635, comma 1-ter, e 638 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e della "policy sui tatuaggi" rappresentata dalla richiamata (nel bando) immagine "presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf" (all. 6); eccesso di potere per travisamento di fatto, falsa rappresentazione della realtà, e difetto di istruttoria;

II MOTIVO: violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 11 e 20, del bando di selezione (all. 3), nonché degli artt. 635, comma 1-ter, e 638 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per difetto dei presupposti giustificanti il divieto, nonché violazione di legge per violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di motivazione.

1.3 All'esito dell'udienza cautelare del 10 settembre codesto Ill.mo Giudicante ravvisava l'opportunità di acquisire dall'Amministrazione: “- *documentazione fotografica e/o ogni altra eventuale documentazione visiva del tatuaggio del ricorrente; - ogni altro documentato chiarimento ritenuto utile ai fini del presente giudizio*” (così l'ordinanza 16218 del 12 settembre 2025). L'illustrata richiesta istruttoria è rimasta insoddisfatta nonostante il decorso del termine concesso di trenta giorni.

1.4 Nel frattempo, la procedura concorsuale era proseguita con la pubblicazione dell'elenco dei convocati per l'incorporamento (doc. 12), del decreto M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025 (doc. 13) di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori del concorso, degli idonei non vincitori, nonché dei selezionati per l'incorporamento nel settore “Forze Speciali”, dell'integrazione dei convocati per l'incorporamento (doc. 14), dell'atto di incorporamento con convocazione per l'8 settembre (doc. 15) e dell'atto di incorporamento con convocazione per il 16 settembre (doc. 16).

*** **

Un tanto ricostruito sinteticamente, gli atti e provvedimenti in epigrafe vengono impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti in quanto ingiusti e illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

2.1 I MOTIVO: *illegittimità propria e derivata per la “violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 11 e 20, del bando di selezione (all. 3), nonché degli artt. 635, comma 1-ter, e 638 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e della “policy sui tatuaggi” rappresentata dalla richiamata (nel bando) immagine “presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf” (all. 6); eccesso di potere per travisamento di fatto, falsa rappresentazione della realtà, e difetto di istruttoria”.*

2.1.1 Le graduatorie di merito dei vincitori del concorso, degli idonei non vincitori, dei selezionati per l'impiego nel settore "Forze Speciali", comprese quelle finali redatte in precedenza dalla Commissione valutatrice, ed i vari elenchi dei convocati per l'incorporamento sono irrimediabilmente condizionati dall'illegittima esclusione del ricorrente, all'evidenza privato dalla possibilità di completare le prove della procedura concorsuale VFI 2025 e conseguire un utile posizionamento nelle graduatorie.

In altre parole, gli atti e provvedimenti gravati con il presente ricorso sono afflitti da illegittimità derivata da quelle vizianti la legittimità dell'esclusione (e mancato accoglimento dell'istanza di riesame del giudizio di inidoneità) del candidato ██████████, ovvero un eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà e difetto di istruttoria (avendo la Commissione presunto erroneamente che il tatuaggio del ricorrente si estendesse oltre la linea blistoidea del polso sinistro), con discendente violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 11 e 20, del bando di selezione, nonché degli artt. 635, comma 1-ter, e 638 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e della "policy sui tatuaggi" richiamata nel bando di selezione.

2.2 II MOTIVO: illegittimità propria e derivata per la "violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 11 e 20, del bando di selezione (all. 3), nonché degli artt. 635, comma 1-ter, e 638 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per difetto dei presupposti giustificanti il divieto, nonché violazione di legge per violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di motivazione".

2.2.1 Le censure lamentate con il secondo motivo del ricorso principale comportano, per le ragioni illustrate nell'epigrafe del precedente vizio, l'illegittimità derivata degli atti e provvedimenti gravati con il presente atto: alla rilevazione del tatuaggio – fermo restando che lo stesso non supera il limite dalla linea blistoidea – non è seguita la valutazione della lesività del decoro dell'uniforme e della dignità della condizione del militare, così come imposto

dal comma 11 dell'art. 10 del bando di selezione e dal comma 1-ter dell'art. 635 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché l'indagine dell'effettiva consistenza della dermopigmentazione, con ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

ISTANZA CAUTELARE

Confidando di aver delineato sufficientemente il *fumus boni iuris*, non resta che trattare del requisito del *periculum in mora*.

La mancata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, unitamente alla mancata concessione dell'ammissione con riserva alle successive prove di idoneità (interrotte prima della redazione del profilo sanitario il 27 giugno 2025) con possibilità di incorporamento arrecherebbero il grave pregiudizio per il ricorrente di perdere quantomeno il primo anno di servizio nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale e, conseguentemente, della presente impugnazione.

*** **

Per quanto detto, i sottoscritti difensori, *ut supra* legittimati, ferme restando (e ribadite) le conclusioni assunte nel ricorso introduttivo, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

voglia codesto Illustrissimo Tribunale:

in sede cautelare: disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati nella presente sede e concedere l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove previste dalla procedura selettiva, successive a quelle già sostenute e completate positivamente prima dell'esclusione, consentendo così l'eventuale incorporamento;

nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, disporre l'annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

*** **

Si producono, proseguendo con la numerazione del ricorso introduttivo, i seguenti atti e documenti: 12. “ELENCO CONVOCATI AI RAV PER L’INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”; 13. decreto M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025; 14. “INTEGRAZIONE CONVOCATI AI RAV PER L’INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”; 15. “Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Convocazione del 08 settembre 2025”; 16. “Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Integrazione chiamata. Convocazione del 16 settembre 2025”.

*** **

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il presente ricorso ha valore indeterminato, di tal che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650,00.

*** **

Con osservanza.

Pordenone – Roma, 29 ottobre 2025

Avv. Sergio Antoniazzi

Avv. Francesca Cazorzi

M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025